PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2795 di data 2 marzo 2020

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione alla sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/8/33 denominata "Snowpark Campigol" nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI	- Presidente f.f.
- Silvio DALMASO	- componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci
- Luca MALESANI	- componente supplente Servizio foreste e fauna
- Matteo MERZLIAK	- componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio
- Claudio PALLAORO	- componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali
- Elisabetta ROMAGNONI	- componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette
- Paola VISINTAINER	- componente supplente Servizio geologico
- Sergio BENIGNI	- componente supplente Servizio prevenzione rischi

Partecipano, senza diritto di voto, Ruggero Valentinotti del Servizio bacini montani, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 17 febbraio 2020, con la quale la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede in San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Fr. Vigo di Fassa, Str. de Col de Mè n. 10, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/8/33 denominata "Snowpark Campigol" nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Manuel Ghetta datati gennaio 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la sistemazione di un tratto di pista interessata da un avvallamento con parte del materiale di scavo derivante dalla realizzazione del nuovo magazzino dei mezzi battipista previsto poco a valle, autorizzato dalla Commissione di coordinamento con deliberazione n. 2715 di data 2 settembre 2019, mediante il riporto di circa 3.00 mc con altezza massima di 1,20 m. In questo modo si ottiene un duplice effetto di sostenibilità ambientale ossia la riduzione del quantitativo di neve programmata necessaria per gestire la pista con conseguente risparmio di energia elettrica e di acqua e la sistemazione a poca distanza dal cantiere del materiale di scavo riducendo il trasporto a discarica.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- vista la deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2715 di data 2 settembre 2019;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Catinaccio Impianti a Fune S.p.A., con sede in San Giovanni di Fassa - Sèn Jan, Fr. Vigo di Fassa, Str. de Col de Mè n. 10, alla sistemazione della pista da sci da discesa n. 11/8/33 denominata "Snowpark Campigol" nella stazione sciistica di Passo San Pellegrino, in Comune di Moena, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare il rilascio materiale del presente atto alla presentazione, presso la segreteria della Commissione di coordinamento, di un documento di aggiornamento/integrazione della relazione geologica relativa alla costruzione del manufatto destinato a ricovero mezzi battipista, assentito con deliberazione della Commissione di coordinamento n. 2715 di data 2 settembre 2019, riferito agli interventi in questione.

3. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
   - non potranno essere eseguiti gli interventi nella fascia di rispetto del demanio idrico di 10 metri del rio Martinet, come disposto dalla legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali";

- gli interventi di ripristino dovranno essere eseguiti con reimpiego del cotico erboso preliminarmente accantonato che andrà integrato a mezzo di inerbimento con metodi potenziati ed impiego di miscuglio di sementi locali multispecie;

4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;

5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;

6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza;

8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

GM/SD/fr